*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 223

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 10 agosto 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1977

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Sardegna



### Regione Campania



## SUPPLEMENTI ORDINARI



(6325)

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 10 AGOSTO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Banco di Napoli, sezione di credito agrario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1978. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1978. — **Interbanca Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1978. — **Subalpina investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1978. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 giugno 1978. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1978. — **Coelsanus Industria conserve, società per azioni, in Sossano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1978. — **Jemina & Battaglia, società finanziaria per azioni, in S. Michele Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1978. — **F.lli Testori SAFT, società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1978. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1978. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta Sezione opere pubbliche in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1978. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 26 aprile 1978. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 26 aprile 1978. — **I.A.N.A. Italo americana nuovi alberghi, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1978. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1978. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1978. — **Istituto italiano di credito fondiario Sezione autonoma opere pubbliche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1978. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1978. — **Alfonso Bialetti e C., società per azioni, in Crusinallo di Omegna:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1978. — **F.I.A.M.M. Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio, società per azioni, in Montecchio Maggiore:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1978. — **Residence Swimming Pools, società per azioni, in Cassina de' Pecchi:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1978. — **Istituto di credito fondiario della Toscana - Sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1978. — **Varesina del golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1978. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1978.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Banca nazionale del lavoro Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1252.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 83 (ex 79), relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di micologia passa da semestrale ad annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *luglio* 1978
*Registro n.* 83 *Istruzione, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1253.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 154 del titolo XII, e con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, sono inseriti il seguente nuovo titolo e relativi articoli concernenti l'istituzione della scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne presso la facoltà di magistero.

*Titolo XIII*

FACOLTÀ DI MAGISTERO

*Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne*

Art. 155. — La durata del corso è di due anni.

Alla scuola sono ammessi i laureati in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, in lettere, in lingue e letterature straniere moderne, nel cui curriculum risulti superato un esame di profitto su corsi di insegnamento della corrispondente lingua straniera di durata pluriennale.

Art. 156. — La scuola si articola in corsi di lezioni, in seminari ed in cicli di esercitazioni.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari.

Per l'iscrizione al secondo anno è necessario aver superato almeno due esami.

La scuola ha quattro sezioni:

*a*) lingua e letteratura francese;
*b*) lingua e letteratura inglese;
*c*) lingua e letteratura spagnola;
*d*) lingua e letteratura tedesca.

Art. 157. — Gli insegnamenti obbligatori per le quattro sezioni sono:

1) lingua e letteratura straniera I;
2) lingua e letteratura straniera II;
3) filologia romanza (per le sezioni di lingua e letteratura francese e di lingua e letteratura spagnola);
3) filologia germanica (per le sezioni di lingua e letteratura inglese e di lingua e letteratura tedesca);
4) pedagogia.

Gli insegnamenti complementari delle quattro sezioni sono:

1) glottologia;
2) letteratura anglo-americana (per la sezione di lingua e letteratura inglese);
3) lingua e letteratura italiana;
4) linguistica generale;
5) storia della critica letteraria;
6) storia della lingua italiana;
7) storia della lingua francese (solo per la sezione omonima);
8) storia della lingua inglese (solo per la sezione omonima);
9) storia della lingua tedesca (solo per la sezione omonima).

Art. 158. — Il diploma menzionerà la lingua e letteratura della sezione prescelta.

Per tutte e quattro le sezioni sono richiesti, oltre agli esami negli insegnamenti obbligatori, esami in due discipline a scelta.

I perfezionandi dovranno superare una prova pratica sull'uso dei mezzi di sussidio audiovisivi.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione in lingua di una dissertazione scritta nella lingua prescelta.

Art. 159. — Il direttore della scuola è nominato per un biennio dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, fra i professori della scuola.

La scuola ha un proprio consiglio, costituito da tutti i docenti, da un rappresentante per ciascuna delle categorie indicate nei commi primo e secondo dell'art. 9 del decreto-legge del 1° ottobre 1973, n. 580 (convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766), nonché da due rappresentanti degli studenti iscritti.

Spetta al consiglio della scuola formulare al consiglio di facoltà di magistero le proposte per l'attivazione degli insegnamenti, mediante conferimento di incarichi annuali o mutuazione di insegnamenti già esistenti presso l'Università.

Art. 160. — Le tasse, soprattasse e contributi sono gli stessi della facoltà di magistero. Il contributo di esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *luglio* **1978**
*Registro n.* 83 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1254.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa alla facoltà di agraria dell'Università di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 235, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di macchine della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Firenze, adottate rispettivamente in data 28 gennaio 1977 e 27 giugno 1977, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, adottata il 31 marzo 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno della facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di macchine della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Raffaello Mazzanti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno della facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Considerata l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di macchine della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 235, è attribuito unitamente al titolare dottor Raffaello Mazzanti, alla cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno della facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *luglio* 1978
*Registro n.* 84 *Istruzione, foglio n.* 72

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

**Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Falmouth e Swindon (Gran Bretagna).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 1° giugno 1954, con il quale veniva istituita in Falmouth (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 3 settembre 1965, con il quale veniva istituita in Swindon (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Falmouth (Gran Bretagna) è soppressa.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Swindon (Gran Bretagna) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti addì* 1° *giugno* 1978
*Registro n.* 451 *Esteri, foglio n.* 76

**(5886)**

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

**Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Matadi (Zaire).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* n. 148 del 17 giugno 1966, con il quale è stata istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Matadi (Zaire);

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° giugno 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Matadi (Zaire) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *luglio* 1978
*Registro n.* 452 *Esteri, foglio n.* 328

**(6512)**

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

**Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Clarksburg, Lawrence e Tulsa (U.S.A.).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stata istituita a Clarksburg (U.S.A.) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stata istituita a Lawrence (U.S.A.) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 5 settembre 1968, con il quale è stata istituita a Tulsa (U.S.A.) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° giugno 1978 le agenzie consolari di 2ª categoria qui di seguito elencate sono soppresse:

agenzia consolare in Clarksburg (U.S.A.);
agenzia consolare in Lawrence (U.S.A.);
agenzia consolare in Tulsa (U.S.A.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *luglio* 1978
*Registro n.* 453 *Esteri, foglio n.* 18

**(6514)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

**Soppressione dei vice consolati di 2ª categoria in Giaffa (Israele) e in Providence (U.S.A.).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° giugno 1978 gli uffici consolari di 2ª categoria qui di seguito elencati sono soppressi:

Vice consolato in Giaffa (Israele);
Vice consolato in Providence (U.S.A.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *luglio* 1978
*Registro n.* 452 *Esteri, foglio n.* 324

**(6511)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

**Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in St. Moritz (Svizzera).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 6 ottobre 1966, con il quale è stata istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria a St. Moritz (Svizzera);

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° giugno 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria a St. Moritz (Svizzera) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *luglio* 1978
*Registro n.* 452 *Esteri, foglio n.* 329

**(6510)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

**Sostituzione di due membri effettivi della commissione consultiva per le assicurazioni private.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1977, con il quale è stata ricostituita la commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1977-1979;

Considerato che sono stati collocati a riposo il dottor Giovanni Palmieri e il dott. Mario Piscopo, membri effettivi;

Considerato che occorre procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cardarelli, dirigente superiore nel ruolo dell'amministrazione centrale e il dott. Salvatore Fancello Serra, primo dirigente nel ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private, sono nominati membri effettivi della commissione consultiva per le assicurazioni private, in sostituzione del dott. Mario Piscopo e del dott. Giovanni Palmieri, a decorrere dall'8 giugno 1978.

Il dott. Alfredo Spirito, primo dirigente nel predetto ruolo ispettivo, è nominato membro supplente della commissione predetta, in sostituzione del dott. Giuseppe Cardarelli, a decorrere dall'8 giugno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1978

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *luglio* 1978
*Registro n.* 10 *Industria, foglio n.* 103

**(6249)**

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

**Istituzione della sezione doganale Iselle Trasquera e soppressione delle sezioni doganali Paglino, Iselle Ferrovia e Iselle Auto, dipendenti dalla dogana di Domodossola.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di istituire e sopprimere, tra l'altro, le sezioni doganali;

Ritenuta la necessità di istituire la sezione doganale di Iselle Trasquera;

Considerata l'opportunità di procedere alla soppressione delle sezioni doganali Paglino, Iselle Ferrovia e Iselle Auto, dipendenti dalla dogana di Domodossola;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le sezioni doganali di Paglino, Iselle Ferrovia e Iselle Auto, dipendenti dalla dogana di Domodossola.

Art. 2.

E' istituita la sezione doganale di Iselle Trasquera, dipendente dalla dogana di Domodossola.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

**(5811)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Prontocillin alla Penicillina », 4, 10 e 20 pastiglie da sciogliere in bocca × 1000 U. e della relativa categoria « Prontocillin-Fortius alla Penicillina », 20 pastiglie da sciogliere in bocca × 5000 U., della ditta S.p.a. - Società prodotti antibiotici, in Milano.** (Decreto di revoca n. 5181/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 marzo 1950, 20 novembre 1951, 3 giugno 1954, 10 aprile 1959 e 18 luglio 1975, con i quali vennero registrate ai numeri 3071 e 3071/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Prontocillin alla Penicillina » 4, 10 e 20 pastiglie da sciogliere in bocca × 1000 U. e la relativa categoria « Prontocillin - Fortius alla Penicillina » 20 pastiglie da sciogliere in bocca × 5000 U., a nome della ditta S.p.a. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Prontocillin alla Penicillina », 4, 10 e 20 pastiglie da sciogliere in bocca × 1000 U. e della relativa categoria « Prontocillin - Fortius alla Penicillina » 20 pastiglie da sciogliere in bocca × 5000 U., registrate rispettivamente ai nn. 3071 e 3071/A, in data 22 marzo 1950, 20 novembre 1951, 3 giugno 1954, 10 aprile 1959 e 18 luglio 1975, a nome della ditta S.p.a. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(5790)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1978.

**Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 6648 del 5 maggio 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Napoli chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del rappresentante effettivo della Federazione regionale coltivatori diretti cav. Pagano Pasquale con il p. a. Di Maro Paolo e la nomina quale membro supplente del cav. Pagano Pasquale in sostituzione del p. a. Gimigliano Antonio, dimissionario;

Decreta:

Il p. a. Paolo di Maro e il cav. Pasquale Pagano sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quali rappresentanti della Federazione regionale coltivatori diretti, in sostituzione del cav. Pasquale Pagano e del p. a. Antonio Gimigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(5813)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 165 cartoni di giocattoli di plastica di origine e provenienza Taiwan la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello (Novara) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.362 di cui al mod. *B*-Import n. 4615311 del 19 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 15 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di 270 giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 29 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo nello sdoganamento adducendo la durata del trasporto della merce e le proprie difficoltà finanziarie inerenti all'introduzione dell'obbligo del deposito previo 50 % e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a. mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ 10.362 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5889)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1978 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Vista la nota con la quale il sig. Angelo Tarsitano, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1469 del 10 maggio 1978, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori ha designato il dott. Gerardo Capoluongo in sostituzione del sig. Angelo Tarsitano;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gerardo Capoluongo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del signor Angelo Tarsitano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

**(5883)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1978.

**Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « M. S. International ».**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, cui sono annesse le nuove tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che sostituiscono quelle annesse alla anzidetta legge n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale, denominata « M.S. International », nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, il seguente tipo di sigaretta, di produzione nazionale, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« M.S. International », L. 45.000 il kg convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978*
*Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 269*

**(6509)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

**Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Sentiti il consiglio di amministrazione per il personale dipendente dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro ed il consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato i quali si sono pronunciati, ai sensi dell'art. 27, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei propri rappresentanti del personale ed hanno proposto le terne di dipendenti per la nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali, deliberando, altresì, su quant'altro di propria competenza;

Vista la nota con la quale il presidente del Consiglio di Stato, in data 7 marzo 1978, ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette, ai sensi dell'art. 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno il giorno 29 ottobre 1978, dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Sono determinate le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Roma: Lazio, Abruzzi, Umbria;
Milano: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;
Bologna: Emilia Romagna, Toscana, Marche;
Napoli: Campania, Molise, Puglia, Basilicata;
Palermo: Sicilia, Calabria;
Cagliari: Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale ha sede presso il Ministero del tesoro - Ufficio del gabinetto, ed è costituita come segue:

*Presidente*:

Di Palma dott. Dante, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Mascarucci dott. Domenico, dirigente superiore;
Sant'Elia dott. Lucio, dirigente superiore;
Nastrucci dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione;
Zarrelli rag. Elio, direttore di sezione;
Bruno Roberto, segretario principale;
Sisto rag. Carlo, segretario.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 25 agosto 1978, alle ore 17,30.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è ubicata presso la Ragioneria generale dello Stato ed è costituita come segue:

*Presidente*:

Frillici dott. Giovanni, dirigente superiore.

*Componenti*:

D'Alterio dott.ssa Concetta, direttore aggiunto di 1ª classe;
Germani dott. Giuseppe, direttore aggiunto di 1ª classe;
Luci rag. Roberto, segretario principale;
De Francesco Donato, segretario principale;
Malatesta Valerio, coadiutore principale;
Pizzi Secondo, coadiutore.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano è ubicata presso la Ragioneria regionale dello Stato di Milano ed è costituita come segue:

*Presidente*:

Ferrante dott. Francesco, dirigente superiore.

*Componenti*:

Garrapa dott. Giovanni, direttore aggiunto di 1ª classe;
Grignani Alessio, direttore di 2ª classe;
Giardina Dattoli Franca, vice direttore;
De Paoli rag. Giulio, vice direttore;
Lo Giudice Paolo, segretario;
Ragozzino Angelo, coadiutore principale.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Venezia è ubicata presso la direzione provinciale del tesoro di Venezia ed è costituita come segue:

*Presidente*:

Di Benedetto dott. Aldo, primo dirigente.

*Componenti*:

Giuffrè rag. Vittorio, direttore aggiunto di 1ª classe;
Nason Zennaro M. Teresa, vice direttore;
De Angelis Girolamo, segretario;
Campana Fernando, segretario;
Sartori Bruno, ufficiale superiore;
Ferretti Spinozzi Rosanna, coadiutore.

Art. 7.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bologna è ubicata presso la direzione provinciale del tesoro di Bologna ed è costituita come segue:

*Presidente*:

Fergola Amedeo, dirigente superiore.

*Componenti*:

Sevasta Gaspare, direttore di 1ª classe r.f.;
Truini Carlo, vice direttore;
Fantoni Guido, segretario capo;
Papini Claudio, coadiutore;
Grassi Francesco, operatore tecnico;
Santucci Filiberto, commesso.

Art. 8.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Napoli è ubicata presso la direzione provinciale del tesoro di Napoli ed è costituita come segue:

*Presidente*:

Amato dott. Tullio, dirigente superiore.

*Componenti*:

Del Balzo dott. Amedeo, direttore di 2ª classe;
Uttieri Vittorio, direttore di 2ª classe;
Negroni Giuseppe, ragioniere principale;
Cima dott. Franco, segretario principale;
Biondi Gennaro, ufficiale superiore;
Pascarella Florindo, coadiutore principale.

Art. 9.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo è ubicata presso la ragioneria regionale dello Stato di Palermo ed è costituita come segue:

*Presidente*:

Graziano dott. Giuseppe, dirigente superiore.

*Componenti*:

Costantino dott. Nicolò, ispettore generale r.e.;
Maniscalco Pietro, vice direttore;
Di Salvo dott. Silvio, segretario capo;
Rubino Pietro, segretario principale;
Rubbino Salvatore, operatore tecnico superiore;
Scarpello Cirami Giuseppe, coadiutore principale.

Art. 10.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Cagliari è ubicata presso la direzione provinciale del tesoro di Cagliari ed è costituita come segue:

*Presidente*:

De Luca dott. Aldo, primo dirigente.

*Componenti*:

Alfano dott. Ciro, direttore di 2ª classe;
Carcangiu dott. Paolo, direttore di sezione;
Scarparo Remo, segretario principale;
Sotgiu Maria Domenica, segretario;
Argiolas Maria Daniela, coadiutore;
Sanna Salvatore, commesso capo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 5 agosto 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(6551)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 16/1978. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 26 maggio, 2 giugno e 4 luglio 1978;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

*Riunione della giunta del 26 maggio* 1978:

provvedimento n. 10/1978 del 26 maggio 1978: adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° giugno 1978).

*Riunione della giunta del 2 giugno* 1978:

provvedimento n. 14/1978 del 2 giugno 1978: prezzi dei prodotti petroliferi (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 giugno 1978).

*Riunione della giunta del 4 luglio* 1978:

provvedimento n. 15/1978 del 4 luglio 1978: prezzi dello zucchero (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 6 giugno 1978:

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(6492)

### Provvedimento n. 17/1978. Regime di sorveglianza dei prezzi delle specialità medicinali denominati « prodotti da banco »

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Viste le delibere C.I.P.E. del 21 luglio 1971, 2 maggio 1975 e 17 dicembre 1976;

Viste le note del 20 e 26 giugno 1978 con le quali il Ministero della sanità ha trasmesso al C.I.P. gli elenchi delle specialità medicinali da banco;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dare entro tempi brevi una soluzione alla questione dei prezzi di vendita delle specialità medicinali da banco;

*Sentita la commissione centrale dei prezzi* (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — I prezzi delle specialità medicinali denominati « prodotti da banco » sono sottoposti al regime di sorveglianza.

2. — Sono da intendersi « prodotti da banco » le specialità medicinali segnalate al C.I.P. dal Ministero della sanità con note del 20 e 26 giugno 1978, nonchè le successive integrazioni stabilite dallo stesso Ministero.

3. — I prezzi dei « prodotti da banco » sono unici su tutto il territorio nazionale.

4. — I prezzi dei « prodotti da banco » che le aziende debbono depositare presso la segreteria generale del C.I.P. alla entrata in vigore del presente provvedimento sono quelli stabiliti dal provvedimento C.I.P. n. 48/1977.

5. — Le successive variazioni di prezzo devono essere notificate ed adeguatamente motivate dalle aziende, alla segreteria generale del C.I.P., 30 giorni prima della loro applicazione.

6. — I « prodotti da banco », a norma della delibera C.I.P.E. del 2 maggio 1975, non possono essere inseriti nel prontuario terapeutico nazionale di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

7. — Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(6493)

### Provvedimento n. 19/1978. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 48/1977 e n. 52/1977 del 7 dicembre 1977, n. 55/1977 del 21 dicembre 1977 e n. 1/1978 del 2 marzo 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. numeri 48/1977, 52/1977 e 55/1977;

*Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti* farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — A decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 19/1978 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| | — | — |
| *Ageroplas* - Serono | | |
| 12 cps | 22819 | 2.890 |
| **24 cps** | 22819 | 5.210 |
| 36 cps | 22819 | 7.440 |
| *Amcacid* - Bonomelli-Hommel | | |
| 24 cpr | 22931 | 5.420 |
| 6 f 500 mg | 23931/A | 2.540 |
| *Aspegic* - I S F | | |
| 3 fl + 3 f solv. | 22619 | 1.630 |
| 6 fl + 6 f solv. | 22619 | 2.610 |
| *BB-K8* - Bristol Italiana Sud | | |
| im 1 fl 0,500 g | — | 14.280 |
| im 1 fl 0,350 g | — | 10.230 |
| im 1 fl 0,250 g | — | 7.530 |
| im 5 fl 0,100 g | — | 15.210 |
| im 1 fl 0,100 g | — | 3.490 |
| *Betaxina* - Amelix | | |
| 20 cpr 500 mg | 22034 | 2.690 |

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Botropase* - Ravizza | | |
| **1 f 1 ml** | 2780 | 1.020 |
| 3 f 1 ml | 2780 | 2.300 |
| *Brufen* - Formenti | | |
| 20 conf. 300 mg | 22593/1 | 2.410 |
| 30 conf. 200 mg | 22593 | 2.540 |
| 30 conf. 300 mg | 22593/01 | 3.380 |
| 6 supp. 600 mg | 22593/A1 | 1.630 |
| *Calciparine* - Italfarmaco | | |
| 2 f 0,5 ml + 2 siringhe | 22579/2 | 3.930 |
| im 10 f 0,2 ml | 22579/1 | 9.560 |
| *Chemiurin* - Cifa | | |
| 20 cpr 500 mg | 21665 | 2.690 |
| *Cinazyn* - Italchimici | | |
| 50 cpr | 23019 | 1.820 |
| **fte 20 cps** | 23019/A | 1.840 |
| fte 60 cps | 23019/A | 4.250 |
| *Clofamin* - Italchimici | | |
| 30 cps | 23326 | 1.990 |
| 50 cps | 23326 | 2.770 |
| *Complamin* - Italchimici | | |
| fte 20 cpr 300 **mg** | 17346/A1 | 1.360 |
| os gtt 15 ml | 17346/C | 920 |
| ritar. 20 conf. 400 mg | 17346/D1 | 1.800 |
| 30 cpr 150 mg | 17346/A | 1.250 |
| *Condol* - Winthrop | | |
| 20 cpr | 18920 | 1.200 |
| *Connettivina* - Fidia | | |
| 5 f 2 ml | 19875 | 3.800 |
| fl 10 ml | 19875/A | 2.510 |
| pom 10 g | 19875/B | 2.430 |
| pom 15 g | 19875/B | 3.380 |
| *Cronassial* - Fidia | | |
| 5 f 2 ml 10 mg | 22915/1 | 12.870 |
| 5 f 2 ml 5 mg | 22915 | 7.110 |
| *Decme* - Poli | | |
| 30 cpr | 23076 | 5.240 |
| 20 cpr | 23076 | 3.710 |
| *Dixurol* - I T I | | |
| os sosp 100 ml | 22035/A | 2.730 |
| 20 cpr | 22035 | 2.650 |
| *Esiclene* - L P B | | |
| 6 f 2 ml | 21662 | 1.070 |
| gtt 25 ml | 21662/A | 1.010 |
| 20 cpr | 21662/B | 2.280 |
| *Esiclene Effe* - L P B | | |
| pom 20 g | 22918 | 4.360 |
| *Faril* - Saita | | |
| scir. 100 ml | 22021/A | 1.870 |
| 20 cpr | 22021 | 2.650 |
| *F[illegible]osequil* - Recordati | | |
| 21 cpr | 21192 | 930 |
| *Flectadol* - Maggioni | | |
| 3 f + 3 f 5 ml | 22620 | 1.630 |
| 6 f + 6 f 5 ml | 22620 | 2.610 |
| *Flubason Ung.* - Albert-Farma | | |
| 15 dosi 2 g | 22864 | 3.250 |
| 25 dosi 2 g | 22864 | 4.900 |
| *Fluimucil* - Zambon | | |
| os grat 30 bust. | 20582/A | 2.080 |
| *Focus* - Angelini | | |
| 20 conf. | 23293 | 2.580 |
| **30 conf.** | 23293 | 3.500 |
| *Fosfocin* - Crinos | | |
| **im 1 fl + 1 f solv.** | 23492/A | 3.140 |
| iv 1 fl + 1 f solv. | 23492/B | 3.200 |
| 12 cps | 23492 | 11.200 |
| *Fosfotricina* - Italfarmaco | | |
| **fl liof. + f 10 ml** | 23321/B | 3.200 |
| fl liof. + f 3 ml | 23321/A | 3.140 |
| 12 cps | 23321 | 11.200 |
| *Hytrast* - Lirca | | |
| fl iniett. 20 ml | — | 8.170 |
| *Idustatin* - Isnardi | | |
| pom. derm. 5 g | 20591 | 930 |
| *Inderal* - Icpharma | | |
| 50 cpr 40 mg | 20854/1 | 2.320 |
| 30 cpr 40 mg | 20854/1 | 1.640 |
| *Ipotalamina* - Fidia | | |
| norm. 5 f 2 ml | 21432 | 1.300 |
| fte 5 f 2 ml | 21432/1 | 2.340 |
| *Lipiodol* - Lirca | | |
| 4 f 5 ml iniett. | — | 5.880 |
| *Meregon* - Malesci | | |
| 30 cpr | 22766 | 4.550 |
| *Mucomist* - Bristol | | |
| 10 fl 3 ml | 23516 | 2.660 |
| 3 fl 10 ml | 23516 | 2.130 |
| 5 fl 3 ml | 23516 | 1.820 |
| *Nalidicin* - Schoum | | |
| 20 cpr | 21943 | 2.650 |
| *Nalidixin* - Nuovo Consorzio Nazionale | | |
| 20 cpr | 21501 | 2.650 |
| *Naligen* - S A M | | |
| 20 cpr | 21494 | 2.650 |
| *Naligram* - Geymonat | | |
| scir 100 ml | 21406/A | 2.790 |
| 20 cpr 500 mg | 21406 | 2.650 |
| 30 cpr | 21406 | 3.660 |
| *Nalissina* - Medicamenta | | |
| **os sosp. 100 ml** | 20799/A | 2.840 |
| 20 cpr 500 mg | 20799 | 2.650 |
| *Naxuril* - Esterfarm | | |
| 20 cpr | 21663 | 2.690 |
| *Neg Gram* - Winthrop | | |
| os sosp. 6 × 100 150 ml | 20321/A | 2.680 |
| 20 cpr 500 mg | 20321 | 2.690 |
| *Negabatt* - Dessy | | |
| 20 cpr 500 mg | 22069 | 2.650 |
| *Niscodil* - Cilag Chemie | | |
| **20 cps** | 18817 | 1.760 |
| fte 12 cps | 18817/1 | 1.690 |
| *Nobrium* - Roche | | |
| 25 conf. 10 mg | 21461/A1 | 970 |
| 25 conf. 25 mg | 21461/A2 | 1.400 |
| 25 cps 10 mg | 21461/1 | 1.090 |
| *Novalgina Chinina* - Albert Farma | | |
| 20 conf. | 08679/E | 1.310 |
| *Osstan* - Bioindustria | | |
| bb sosp. 100 ml | 23080/A | 2.430 |
| 20 cpr | 23080 | 3.770 |
| *Pergonal* - Serono | | |
| 500 1 f liof + **1 f** | 20534 | 7.260 |
| *Pervium* - S K F | | |
| gtt os 25 **ml** | 21094/B | 3.200 |

| | Numero di registrazione | Prezzo |
|---|---|---|
| *Pielos* Stip | | |
| 20 cpr 500 mg | 21825 | 2.650 |
| 30 cpr 500 mg | 21825 | 3.660 |
| *Prolixan* Malesci | | |
| 20 cps | 23148 | 3.060 |
| *Quinton* Neopharmed | | |
| im 10 fl pv + 10 f | 23341 | 3.670 |
| im 6 fl pv + 6 f | 23341 | 2.610 |
| *Randum* Scharper | | |
| gtt os 25 ml | 22835/A | 840 |
| 25 cpr | 22835 | 790 |
| *Rastinon* Hoechst | | |
| 40 cpr 0,5 g | 12116 | 1.620 |
| *Retin A* Cilag Chemie | | |
| 30 garze medicate | 23242/B | 3.540 |
| *Reverin* Hoechst | | |
| iv 1 fl + 1 f 10 ml | 15482/I | 1.380 |
| iv 1 fl + 1 f 5 ml | 15482 | 1.040 |
| im 1 fl + 1 f 2 ml | 15482/A | 880 |
| im 1 fl + f 2 ml | 15482/A1 | 1.300 |
| *Segontin S* Hoechst | | |
| 10 supp. | 18594/B | 1.350 |
| 30 conf. | 18594/C | 1.140 |
| *Segontin* Hoechst | | |
| 60 15 conf. | 18594/A1 | 1.430 |
| *Selemicina* Italchemi | | |
| im fl pv + f 4 ml | 23322/A | 3.140 |
| iv fl pv + f 10 ml | 23322/B | 3.200 |
| 12 cps | 23322 | 11.200 |
| *Spasmomen* Menarini | | |
| im 6 f | 23418/B | 1.610 |
| iv 6 f | 23418/C | 1.610 |
| 30 conf. | 23418 | 4.290 |
| 6 supp. | 23418/A | 1.610 |
| *Specifin* Bergamon | | |
| 20 cpr | 21565 | 2.690 |
| *Stugeron* Janssen | | |
| 50 cpr 25 mg | 21688 | 1.820 |
| fte 20 cps 75 mg | 21688/A | 1.840 |
| fte 40 cps 75 mg | 21688/A | 3.080 |
| *Tioscina* Inverni della Beffa | | |
| pom. 30 g | 22482/B | 2.280 |
| 20 conf | 22482 | 4.160 |
| *Tolectin* Cilag Chemie | | |
| 30 cps | 23513 | 6.870 |
| *Tranex* Malesci | | |
| 15 cps 250 mg | 22019 | 2.210 |
| *Trental* Albert-Farma | | |
| 120 conf. | 22863 | 7.480 |
| 45 conf. | 22863 | 2.990 |
| *Uralgin* Ceccarelli | | |
| scir. 5 × 100 100 ml | 21374/A | 1.870 |
| 20 cpr 0,5 g | 21374 | 2.650 |
| *Urbason* Hoechst | | |
| solubile 1 f 40 mg + 1 f | 18259/2 | 1.700 |
| solubile 3 f 20 mg + 3 f | 18259/1 | 2.650 |
| *Uretrene* Mitim | | |
| 20 cpr 500 mg | 21743 | 2.690 |
| *Uritrate* Parke Davis | | |
| 10 cpr | 23141 | 5.030 |
| 20 cpr | 23141 | 8.460 |
| *Urodixin* Italchimici | | |
| 20 cpr 500 mg | 21238 | 2.650 |
| *Urogram* Firma | | |
| 20 cpr 500 mg | 21128 | 2.650 |
| *Urolex* Sirt B.B.P. | | |
| 20 cpr 500 mg | 21588 | 2.650 |
| *Uromina* Ausonia | | |
| 20 cpr 500 mg | 21587 | 2.690 |
| *Uronax* Damor | | |
| 20 cpr 500 mg | 21434 | 2.650 |
| *Uroneg* Ibirn | | |
| 20 cps | 21841 | 2.780 |
| *Uropan* Tiber | | |
| 20 cpr 500 mg | 22046 | 2.690 |
| *Valuren* Intersint | | |
| 20 cpr | 21514 | 2.650 |
| 5 × 100 scir. 100 ml | 21514/A | 1.870 |
| *Xenar* Alfa Farmaceutici | | |
| 6 supp. 250 mg | 23383/A | 2.210 |
| 6 supp. 500 mg | 23383/A1 | 3.640 |
| 20 cpr 250 mg | 23383 | 5.550 |
| 10 supp. 500 mg | 23383/A1 | 5.940 |
| 10 supp. 250 mg | 23383/A | 3.510 |
| 10 cpr 250 mg | 23383 | 3.040 |

(6494)

**Provvedimento n. 22/1978. Tariffe per collaudo degli ascensori e montacarichi, per ispezioni e per esami a progetto**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 28 del 13 novembre 1975;

Considerata la necessità e l'urgenza di modificare le tariffe dovute per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Considerata la opportunità di stabilire il compenso massimo per gli esami a progetto;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica delle norme impartite con il provvedimento n. 28 del 13 novembre 1975, le tariffe per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e modificata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356, nonchè il compenso massimo per gli esami a progetto sono stabilite, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, nelle seguenti misure costituite di una quota base valida per ascensori e montacarichi fino a cinque fermate (compresa quella di inizio della corsa) e di una quota mobile per ogni fermata oltre le prime cinque:

| | Quota fissa | Quota mobile |
|---|---|---|
| *a)* collaudo di primo impianto degli ascensori al trasporto di persone (cat. *A)* | 44.500 | 3.500 |
| Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) | 17.800 | 1.400 |
| *b)* collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (cat. *B)* | 44.500 | 3.500 |
| Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) | 17.800 | 1.400 |

| | Quota fissa | Quota mobile |
|---|---|---|
| | — | — |
| c) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (cat. *C*) | 26.300 | 2.000 |
| Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) | 15.400 | 1.200 |
| *d*) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg 25 (cat. *D*) | 22.250 | 1.750 |
| Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) | 11.700 | 1.000 |
| *e*) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (cat. *E*) | 50.100 | 3.900 |
| Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) | 22.350 | 1.750 |
| Per esame a progetto . | 12.000 | |

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(6495)

**Provvedimento n. 23/1978. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 50/1977 del 7 dicembre 1977, con il quale sono stati autorizzati acconti sulle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL per il 1977 ed il 1° quadrimestre 1978;

Considerato che le istruttorie per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria spettanti in via definitiva per il 1977 non sono state ancora completate;

Considerato che gli acconti corrisposti si sono appalesati insufficienti a cospetto di una generale lievitazione dei costi e che, pertanto, le imprese interessate si sono venute a trovare in difficoltà economico-finanziarie;

Ravvisata pertanto, la necessità di corrispondere alle predette imprese elettriche minori un ulteriore acconto sull'energia venduta nel 1977 e 1978;

Ritenuto che, trattandosi di provvedimento provvisorio, è opportuno prevedere il conguaglio tra quanto erogato e quanto in definitiva risulterà di effettiva spettanza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

La corresponsione, alle imprese elettriche minori elencate nel provvedimento C.I.P. n. 50/1977 del 7 dicembre 1977 di un ulteriore acconto nella misura del 10 % delle aliquote già autorizzate con il citato provvedimento per l'energia venduta a terzi nell'anno 1977 e nella misura del 20 % delle aliquote di cui sopra per l'energia venduta a terzi nell'anno 1978.

L'applicazione di detto provvedimento è prorogata fino al 31 dicembre 1978.

Le differenze tra le integrazioni tariffarie che verranno definitivamente stabilite e quelle corrisposte in applicazione del presente provvedimento e di quelli precedenti, saranno conguagliate.

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(6594)

**Provvedimento n. 25/1978. Ristrutturazione delle tariffe idriche del Consorzio acquedotto Dal Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana - Pieve di Sinalunga.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 19 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e 46/1974 del 4 ottobre 1974, regolanti in generale la tariffazione idrica nazionale, e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Considerata la necessità di ristrutturare le tariffe idriche delle aziende in oggetto, al fine di ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e di pervenire alla correlazione delle tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di un intervento diretto del C.I.P. per gli acquedotti che operano in più province;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, l'azienda acquedottistica di seguito indicata è autorizzata ad applicare le tariffe segnate oltre le quote fisse mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974:

*Consorzio acquedotto Dal Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana - Pieve di Sinalunga*

A) *Usi domestici*:

| | |
|---|---|
| fino a mc 40/semestre . . . . | L. 60/mc |
| da mc 40,01 a mc 60/semestre . . . | » 135/mc |
| oltre mc 60/semestre . . . . | » 234/mc |

B) *Usi industriali*:

| | |
|---|---|
| fino al quantitativo impegnato . . | » 135/mc |
| oltre il quantitativo impegnato . . | » 234/mc |

C) *Usi agricoli* (esclusa l'irrigazione):

| | |
|---|---|
| fino al quantitativo impegnato . . . | » 60/mc |
| oltre il quantitativo impegnato . . | » 135/mc |

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(6496)

**Provvedimento n. 26/1978. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1978-79**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al C.I.P. di stabilire, con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonchè in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il proprio provvedimento n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Considerato che non sono intervenuti elementi atti a modificare, per la campagna 1978-79, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, di cui al citato provvedimento n. 15/1976;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di confermare, per la campagna 1978-79, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976).

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

**(6497)**

**Provvedimento n. 27/1978. Regime di sorveglianza dei prezzi delle specialità medicinali per uso veterinario**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere C.I.P.E. del 2 maggio 1975 e 27 luglio 1978;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dare entro tempi brevi una soluzione alla questione dei prezzi di vendita delle specialità medicinali per uso veterinario;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — I prezzi delle specialità medicinali per uso veterinario sono sottoposti al regime di sorveglianza.

2. — I prezzi delle specialità medicinali per uso veterinario, sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. — I prezzi delle specialità medicinali per uso veterinario che le Aziende debbono depositare presso la segreteria generale del C.I.P. sono quelli in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore del presente provvedimento.

4. — Le successive variazioni di prezzo debbono essere notificate ed adeguatamente motivate dalle aziende, alla segreteria generale del C.I.P., 30 giorni prima della loro applicazione.

5. — Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

**(6498)**

**Provvedimento n. 31/1978. Tariffe del gas. Aggiornamento costo del personale e costo materia prima**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 20/1975 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il punto 6.2. del provvedimento n. 32/1977 relativo alla revisione annuale delle tariffe;

Considerato che per l'aggiornamento del costo della mano d'opera non è stato possibile fare riferimento all'indice ISTAT a causa delle mutate strutture contrattuali, per cui si è proceduto — per detto aggiornamento — a valutazioni medie aziendali;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I valori numerici che devono essere applicati dai C.P.P. per il calcolo del costo della materia prima e del personale ai fini della determinazione delle tariffe del gas distribuito a mezzo reti urbane per la seconda applicazione del provvedimento C.I.P. n. 32/1977, sono i seguenti:

1. MATERIE PRIME.

1.1. *Gas naturale da metanodotto*:

quota proporzionale:

L./m³ 32,91 per aziende con K inferiore a 6600 Mcal/ut.a.;

L./m³ 39,91 per aziende con K compreso tra 6600 e 9000 Mcal/ut.a.;

L./m³ 45,91 per aziende con K superiore a 9000 Mcal/ut.a.;

quota fissa:

L./mese per mc/h 1886.

1.2. *Gas naturale da carro bombolaio*: *L./m³* 72,50:

(L./m³ 32 franco metanodotto + L./m³ 17 per compressione + L./m³ 20,50 per trasporto + L./m³ 3 per nolo bombole).

1.3. *G.P.L. propano*: *L./kg* 148,62:

(L./kg 130,62 franco raffineria, come da provvedimento C.I.P. n. 4/1978 + L./kg 2 per imposta di fabbricazione + L./kg 16 per trasporto).

1.4. *G.P.L. miscela*: *L./kg* 144,12:

(L./kg 126,12 franco raffineria, come da provvedimento C.I.P. n. 4/1978 + L./kg 2 per imposta di fabbricazione + L./kg 16 per trasporto).

1.5. *D.P.L.*: *L./kg* 125,50:

(L./kg 117,50 franco raffineria + L./kg 8 per trasporto).

I sopraindicati valori delle materie prime non tengono conto della maggiorazione di L./m³ 2,65 del prezzo del gas naturale, autorizzato con provvedimento C.I.P. n. 10/1978.

2. COSTO DEL PERSONALE

Il costo medio per unità lavorativa (Cmp) da considerare per la determinazione della componente di costo del personale, ammonta a L. 13.776.000.

Il suddetto valore deve essere utilizzato per le aziende che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'ANIG, dalla CONPIGAS, dai metanieri e dalle aziende municipalizzate.

Per le aziende che applicano contratti diversi e meno onerosi di quelli sopra indicati, i C.P.P. competenti dovranno individuare l'effettivo costo del lavoro al 1° gennaio 1978 e aggiornarlo applicando la percentuale di incremento del 12 %.

Roma, addì 4 agosto 1978

*Il Ministro-Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

**(6499)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « S.A.T.E.R. - Servizi autonoleggi turistici europei Roma », in Roma.**

Con decreto ministeriale 16 giugno 1978, i poteri conferiti al dott. Artemio Luciani, commissario governativo della società cooperativa « S.A.T.E.R. - Servizi autonoleggi turistici europei Roma », in Roma, sono stati prorogati fino al 15 ottobre 1978.

**(6310)**

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria, e nomina del commissario governativo.**

Con decreto ministeriale 28 giugno 1978 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria (Napoli), costituita in data 5 aprile 1963 per atto a rogito del notaio avv. Gennaro Olivieri, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Raffaele Napolitano.

**(6312)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

**Corso dei cambi del 4 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 841,45 | 841,45 | — | 841,45 | — | 841,45 | 841,55 | 841,45 | 841,45 | 841,45 |
| Dollaro canadese | 740,30 | 740,30 | — | 740,30 | — | 740,30 | 740,40 | 740,30 | 740,30 | 740,30 |
| Franco svizzero | 493,60 | 493,60 | — | 493,60 | — | 493,60 | 494,40 | 493,60 | 493,60 | 493,60 |
| Corona danese | 152,18 | 152,18 | — | 152,18 | — | 152,18 | 152,23 | 152,18 | 152,18 | 152,20 |
| Corona norvegese | 157,94 | 157,94 | — | 157,94 | — | 157,94 | 157,88 | 157,94 | 157,94 | 157,95 |
| Corona svedese | 187,95 | 187,95 | — | 187,95 | — | 187,95 | 188 — | 187,95 | 187,95 | 187,95 |
| Fiorino olandese | 383,54 | 383,54 | — | 383,54 | — | 383,54 | 383,64 | 383,54 | 383,54 | 383,54 |
| Franco belga | 26,299 | 26,299 | — | 26,299 | — | 26,29 | 26,3320 | 26,299 | 26,299 | 26,30 |
| Franco francese | 192,23 | 192,23 | — | 192,23 | — | 192,23 | 192,10 | 192,23 | 192,23 | 192,25 |
| Lira sterlina | 1624,30 | 1624,30 | — | 1624,30 | — | 1624,30 | 1624,30 | 1624,30 | 1624,30 | 1624,30 |
| Marco germanico | 414,70 | 414,70 | — | 414,70 | — | 414,75 | 414,79 | 414,70 | 414,70 | 414,70 |
| Scellino austriaco | 57,52 | 57,52 | — | 57,52 | — | 57,52 | 57,56 | 57,52 | 57,52 | 57,52 |
| Escudo portoghese | 18,70 | 18,70 | — | 18,70 | — | 18,70 | 18,50 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| Peseta spagnola | 11,034 | 11,034 | — | 11,034 | — | 11,03 | 11,04 | 11,034 | 11,034 | 11,03 |
| Yen giapponese | 4,462 | 4,462 | — | 4,462 | — | 4,46 | 4,47 | 4,462 | 4,462 | 4,46 |

**Media dei titoli del 4 agosto 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 72,725 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 96,175 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 98,025 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,225 |
| » 5 % (Beni esteri) | 96,725 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 85,100 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,825 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 77,725 |
| » 6 % » » 1970-85 | 77,625 |
| » 6 % » » 1971-86 | 75,550 |
| » 6 % » » 1972-87 | 73,650 |
| » 9 % » » 1975-90 | 82,425 |
| » 9 % » » 1976-91 | 82,400 |
| » 10 % » » 1977-92 | 86,275 |
| Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 83 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,850 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,125 |
| » » » » 1978-80 | 100,250 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 | 97,675 |
| » » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 97,600 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 96,125 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 91,400 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 94,950 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 94,700 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 80,550 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 97,750 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 agosto 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 841,50 |
| Dollaro canadese | 740,35 |
| Franco svizzero | 494 — |
| Corona danese | 152,205 |
| Corona norvegese | 157,91 |
| Corona svedese | 187,975 |
| Fiorino olandese | 383,59 |
| Franco belga | 26,315 |
| Franco francese | 192,165 |
| Lira sterlina | 1624,30 |
| Marco germanico | 414,745 |
| Scellino austriaco | 57,54 |
| Escudo portoghese | 18,60 |
| Peseta spagnola | 11,037 |
| Yen giapponese | 4,466 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

## Corso dei cambi del 7 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 839,65 | 839,65 | — | 839,65 | 839,70 | 841,50 | 839,75 | 839,65 | 839,65 | 839,65 |
| Dollaro canadese | 738 — | 738 — | — | 738 — | 738 — | 740,30 | 737,90 | 738 — | 738 — | 738 — |
| Franco svizzero | 492,09 | 492,09 | — | 492,09 | 491,90 | 493,60 | 492 — | 492,09 | 492,09 | 492,10 |
| Corona danese | 152,52 | 152,52 | — | 152,52 | 152,50 | 152,18 | 152,55 | 152,52 | 152,52 | 152,52 |
| Corona norvegese | 158,58 | 158,58 | — | 158,58 | 158,58 | 157,94 | 158,60 | 158,58 | 158,58 | 158,60 |
| Corona svedese | 188,13 | 188,13 | — | 188,13 | 188,15 | 187,95 | 188,18 | 188,13 | 188,13 | 188,15 |
| Fiorino olandese | 384,83 | 384,83 | — | 384,83 | 384,90 | 383,50 | 384,94 | 384,83 | 384,83 | 384,83 |
| Franco belga | 26,445 | 26,445 | — | 26,445 | 26,45 | 26,25 | 26,446 | 26,445 | 26,445 | 26,44 |
| Franco francese | 192,14 | 192,14 | — | 192,14 | 192,15 | 192,20 | 192,1750 | 192,14 | 192,14 | 192,15 |
| Lira sterlina | 1620,15 | 1620,15 | — | 1620,15 | 1620,20 | 1624,20 | 1620,20 | 1620,15 | 1620,15 | 1620,15 |
| Marco germanico | 416,90 | 416,90 | — | 416,90 | 416,75 | 414,60 | 416,73 | 416,90 | 416,90 | 416,90 |
| Scellino austriaco | 57,84 | 57,84 | — | 57,84 | 57,80 | 57,53 | 57,81 | 57,84 | 57,84 | 57,85 |
| Escudo portoghese | 18,70 | 18,70 | — | 18,70 | 18,55 | 18,65 | 18,50 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| Peseta spagnola | 11,043 | 11,043 | — | 11,043 | 11,04 | 11,06 | 11,047 | 11,043 | 11,043 | 11,04 |
| Yen giapponese | 4,451 | 4,451 | — | 4,451 | 4,45 | 4,45 | 4,4520 | 4,451 | 4,451 | 4,45 |

## Media dei titoli del 7 agosto 1978

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 72,725 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 96,175 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 98,025 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,225 |
| » 5 % (Beni esteri) | 96,725 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 85,100 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,825 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 77,725 |
| » 6 % » » 1970-85 | 77,625 |
| » 6 % » » 1971-86 | 75,550 |
| » 6 % » » 1972-87 | 73,650 |
| » 9 % » » 1975-90 | 82,425 |
| » 9 % » » 1976-91 | 82,400 |
| » 10 % » » 1977-92 | 86,275 |
| Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 83 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,850 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,125 |
| » » » » 1978-80 | 100,25 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 | 97,675 |
| » » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 97,700 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 96,175 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 91,350 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 95,100 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 94,705 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 80,500 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 97,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 7 agosto 1978

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 839,70 |
| Dollaro canadese | 737,95 |
| Franco svizzero | 492,045 |
| Corona danese | 152,535 |
| Corona norvegese | 158,59 |
| Corona svedese | 188,155 |
| Fiorino olandese | 384,885 |
| Franco belga | 26,445 |
| Franco francese | 192,157 |
| Lira sterlina | 1620,175 |
| Marco germanico | 416,815 |
| Scellino austriaco | 57,825 |
| Escudo portoghese | 18,60 |
| Peseta spagnola | 11,045 |
| Yen giapponese | 4,451 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.**

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 5 dicembre 1975, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito analista;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito elettronico.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

*b*) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

*a*) per ogni figlio vivente alla data medesima;

*b*) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età di 32 anni è elevato:

*a*) a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati ed invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

*b*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno dichiarare altresì in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito;

9) le lingue estere conosciute, il grado di conoscenza delle stesse e l'indicazione della lingua scelta di cui all'art. 13 del presente bando.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

*A*) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

*B*) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

*D*) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

*F*) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato dovrà esser precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale del vetro si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

*G*) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo nonchè la copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale del vetro, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dello istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale e secondo il seguente programma:

*Prova scritta*:

relazione scritta su un argomento riguardante le proprietà o le tecnologie di fabbricazione del vetro.

*Prova pratica*:

realizzazione pratica di un circuito elettronico e verifica del suo corretto funzionamento.

*Prova orale*:

colloquio di cultura generale sulle materie oggetto del diploma di studio richiesto ed eventuale accertamento delle lingue estere conosciute. Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

*Gli esami avranno luogo a Murano (Venezia) presso la sede della stazione sperimentale del vetro.*

*Le date della prova scritta e della prova pratica sono stabilite rispettivamente per i giorni* 13 *e* 14 *ottobre* 1978 *alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta e la prova pratica nella sede e nei giorni sopraindicati.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il termine prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica e del punteggio ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 160) del personale civile dello Stato.

La nomina a perito analista effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina, colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 26 giugno 1978

*Il presidente*: BILIOTTI

(6293)

**Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.**

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 5 maggio 1978, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un esecutivo amministrativo;

Vista la tabella *A* 1 annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

*b*) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

*a*) per ogni figlio vivente alla data medesima;

*b*) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età di 32 anni è elevato:

*a*) a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati od invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

*b*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno dichiarare altresì in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito;

9) le lingue estere conosciute, il grado di conoscenza delle stesse e l'indicazione della lingua scelta di cui all'art. 13 del presente bando.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

*A*) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma orginale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

*B*) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo, sull'elevazione dei limiti massimi di età produrranno i relativi documenti prescritti.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

*D*) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

*F*) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale del vetro si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

*G*) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo nonchè la copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

*Prova scritta*:

traduzione di un brano dall'italiano in almeno una lingua compresa tra: francese, inglese e tedesco.

*Prova pratica*:

dettatura di un brano da stenografare e successivamente da dattiloscrivere.

*Prova orale*:

colloquio a carattere generale e conversazione nella lingua prescelta. Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

*La prova scritta e quella pratica avranno luogo in Venezia-Murano, presso la sede della stazione sperimentale del vetro, via Briati,* 10, *rispettivamente i giorni* 11 *e* 12 *ottobre* 1978, *alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta e la prova pratica nella sede e nei giorni sopraindicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore: scaduto il termine prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso, le minute.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica e del punteggio ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

**Art. 17.**

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 120) del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 19 giugno 1978

*Il presidente*: BILIOTTI

(6294)

## OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di tisiologia;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

**(2819/S)**

## OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

**(2820/S)**

## OSPEDALE PSICHIATRICO CONSORTILE « V. EMANUELE II » DI NOCERA INFERIORE

**Concorso a cinque posti di primario psichiatra**

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a cinque posti di primario psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 settembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

**(2818/S)**

## OSPEDALE « ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

**Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

**(2815/S)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di tisiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

**(2816/S)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. SCLAVO » DI SIENA

**Concorso ad un posto di assistente pneumologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siena.

**(2817/S)**

## OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

**(2821/S)**

# REGIONI

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1978, n. **28.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale e altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è sostituito dal seuente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei produttori agricoli di cui al precedente art. 1, che abbiano subito, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, perdite non inferiori al 60 per cento per coltura danneggiata, un contributo fino al 30 per cento della produzione lorda vendibile perduta ».

Art. 2.

Per far fronte alle esigenze operative della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della commissione competente del consiglio regionale, a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 10 miliardi da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso di interesse annuo non superiore all'11 per cento.

Per la contrazione di detti mutui l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a pattuire con gli istituti mutuanti il tasso di interesse annuo anche oltre la misura dell'11 per cento.

Al fine dell'equivalenza dell'onere si provvederà ad eliminare dal conto dei residui del cap. 06120 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione una somma pari al valore attuale corrispondente all'incremento subito dalle rate di ammortamento dei mutui contratti per effetto dell'eventuale maggior tasso applicato rispetto alla citata misura dell'11 per cento; per la determinazione del valore attuale verrà applicato lo stesso tasso pattuito.

L'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è stabilito il limite d'impegno di L. 450.000.000.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione sono determinate in L. 450.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.

A favore del cap. 06121 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1978 è stornata la somma di L. 450.000.000 dal cap. 03010 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Per gli anni successivi al 1978 e fino al 1982 le spese per la attuazione di detti interventi, valutate in L. 450.000.000 annue graveranno sui capitoli corrispondenti al suddetto cap. 06121.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 10 aprile 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1978, n. **29.**

**Anticipazione al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore del personale dipendente dall'amministrazione regionale per consentire al medesimo di corrispondere le prestazioni obbligatorie agli aventi diritto.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati della amministrazione regionale una anticipazione di L. 1.200.000.000 allo scopo di sostenere gli oneri finanziari relativi alla corresponsione degli acconti sui trattamenti di quiescenza e previdenza dovuti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

L'anticipazione è erogata — su dimostrazione da parte del fondo della sussistenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti, casse ed istituti che liquidano i trattamenti di quiescenza e previdenza, di crediti, dipendenti dalla corresponsione degli acconti suddetti, per un importo pari o superiore alla somma di L. 1.200.000.000 — nel modo seguente:

per L. 800.000.000, a carico del bilancio per il 1978;
per L. 400.000.000, a carico del bilancio per il 1979.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti dimostrati dal fondo risulti inferiore all'importo di L. 1.200.000.000, l'entità dell'anticipazione è ridotta di un'uguale differenza, da portarsi proporzionalmente in diminuzione agli importi delle due quote annuali, di cui al comma precedente.

Al rimborso dell'anticipazione il fondo dovrà provvedere ad iniziare dal momento in cui i crediti di cui al secondo comma siano ricuperati interamente o risultino ridotti ad un importo inferiore alla anticipazione e sarà pertanto, effettuato in unica soluzione ovvero in rate annuali corrispondenti alla differenza tra la somma originariamente anticipata, o quella ancora dovuta per effetto dei rimborsi parziali, e l'importo dei crediti predetti da accertarsi al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978, è istituito il cap. 02038 (tit. 2 - sez. 1ª - cat. 15) con la denominazione « Anticipazione al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati dell'amministrazione regionale, per consentire al medesimo di corrispondere le prestazioni obbligatorie agli aventi diritto » e con lo stanziamento di lire 800.000.000 stornato, per un pari importo dallo stanziamento del cap. 03024 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio per lo stesso anno.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 02038 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978 ed al capitolo corrispondente per l'anno 1979.

Al fine di far fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1979, lo stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979, al capitolo corrispondente al cap. 03024, dovrà essere inferiore, per non meno di L. 400.000.000 allo stanziamento iscritto al medesimo capitolo nell'anno 1978.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 aprile 1978

SODDU

(5954)

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1978, n. **11**.

**Revoca della delibera del consiglio regionale n. 75/4 del 16 giugno 1977, avente ad oggetto: Legge regionale - Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976 (ottavo provvedimento per assestamento).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 22 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' revocata la delibera del consiglio regionale n. 75/4 del 16 giugno 1977 avente ad oggetto: Legge regionale - Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976 (ottavo provvedimento per assestamento).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 maggio 1978

RUSSO

(5445)

---

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. **12**.

**Integrazione alla legge regionale 1° settembre 1977, n. 56 - Contributi agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 29 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 1° settembre 1977, n. 56 « Contributo agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria » valutato in L. 1.050.000.000 viene elevato a L. 1.500.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1978 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 727 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, previamente integrato della somma di lire 450 milioni mediante prelevamento di pari ammontare dal cap. 135 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 maggio 1978

RUSSO

---

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1978, n. **13**.

**Contributi alle scuole extra-ospedaliere di formazione del personale paramedico, per la gratuità dei corsi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 29 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente alle scuole extra-ospedaliere per la formazione del personale paramedico, istituite a norma di legge, con obbligo, per le medesime, di assicurare agli allievi la gratuità dell'iscrizione e frequenza ai corsi, la fornitura dei libri di testo e delle divise necessarie per lo svolgimento del tirocinio pratico.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in complessive lire 900 milioni, per il periodo dal 1978 al 1980, in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere per il 1978 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 134 dello stato di previsione della spesa per il 1978 « Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione », e mediante l'iscrizione della somma di lire 300 milioni al cap. 613, titolo I, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la denominazione: « Contributi alle scuole extra-ospedaliere per la formazione del personale paramedico ».

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa.

Le somme non impiegate nell'esercizio di riferimento potranno essere utilizzate in quelli successivi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contabilità regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 maggio 1978

RUSSO

(5446)

---

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782230)